

- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2018/1986.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 10 della decisione di esecuzione (UE) 2018/1986 è così modificato:

- 1) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini dell'attuazione dei programmi specifici di controllo e ispezione, ogni Stato membro interessato provvede allo scambio elettronico, con gli altri Stati membri interessati e con l'EFCA, dei dati relativi alle attività di pesca e alle attività inerenti alla pesca oggetto dei programmi specifici di controllo e ispezione. La Commissione ha accesso ai dati scambiati a norma del presente comma.»;

- 2) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. I dati scambiati ai sensi del paragrafo 1 possono comprendere dati personali. L'EFCA, la Commissione e gli Stati membri possono trattare i dati personali cui hanno accesso ai sensi del paragrafo 1 ai fini dell'adempimento dei loro compiti e obblighi nell'ambito dei programmi specifici di controllo e ispezione. L'EFCA, la Commissione e gli Stati membri adottano, in conformità dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/1725, misure intese a garantire un'adeguata protezione dei dati personali.»;

- 3) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. L'EFCA, la Commissione e le autorità degli Stati membri garantiscono la sicurezza del trattamento dei dati personali svolto ai sensi della presente decisione. L'EFCA e le autorità degli Stati membri collaborano allo svolgimento dei compiti connessi alla sicurezza.»;

- 4) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7. L'EFCA, la Commissione e gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire un'adeguata protezione della riservatezza delle informazioni ricevute ai sensi della presente decisione, conformemente all'articolo 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009.».

Articolo 2

Gli allegati I e II della decisione di esecuzione (UE) 2018/1986 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2020

Per la Commissione
Virginijus SINKEVIČIUS
Membro della Commissione

